

LEGGE REGIONALE del 22 aprile 1996 n. 9

“Partecipazione della regione Lombardia alla fondazione “I pomeriggi musicali di Milano””.  
(B.U. 27 aprile 1996, n. 17, 1° suppl. ord.)

Art. 1.

Apporto straordinario al patrimonio di fondazione e relativa erogazione.

1.

La Regione Lombardia conferisce in via straordinaria, secondo le condizioni previste nella presente legge, la somma di L. 1.000 milioni, quale apporto al patrimonio della fondazione “I pomeriggi musicali di Milano”.

2.

Il contributo di cui al primo comma è erogato dal presidente della giunta regionale o dall’assessore competente, se delegato, previo accertamento che lo statuto della fondazione preveda:

a)

la partecipazione al fondo di dotazione, in qualità di enti fondatori, della Regione Lombardia, del Comune di Milano e della Provincia di Milano;

b)

che del consiglio di amministrazione facciano parte di diritto tre membri designati dalla Regione tra esperti del settore musicale ed amministrativo, nonché una rappresentanza anche congiunta degli altri enti fondatori, in relazione alla rispettiva partecipazione al fondo di dotazione;

c)

che del collegio dei revisori dei conti facciano parte di diritto un membro effettivo ed uno supplente designati dalla Regione fra iscritti nel registro dei revisori contabili;

d)

la facoltà per i Comuni capoluoghi di provincia e per le Province della Lombardia di partecipare al fondo di dotazione nei termini che verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione.

3.

Il contributo è erogato dopo aver accertato che il Comune e la Provincia di Milano, quali enti fondatori, abbiano a loro volta deliberato i rispettivi apporti al patrimonio della fondazione.

Art. 2.

Contributo annuale.

1.

La Regione riconosce la fondazione “I pomeriggi musicali di Milano” quale strumento primario di produzione musicale e ne promuove la presenza nell’attuazione dei programmi di cui alla **L.R. 18 dicembre 1978, n. 75** “Interventi promozionali della Regione Lombardia in campo musicale” .

2.

A tal fine, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Giunta regionale dispone l’assegnazione di un contributo annuale di gestione per la copertura delle voci di spesa della fondazione “I pomeriggi musicali di Milano” che la stessa Giunta determina <sup>(1)</sup> .

Art. 3.

Procedure di erogazione.

1.

L’erogazione del contributo di cui al comma 2 dell’articolo 2 è subordinata alla presentazione da parte della fondazione “I pomeriggi musicali di Milano” di copia del bilancio consuntivo dell’anno precedente e a quello di riferimento, nonché della relazione finanziaria dei revisori dei conti e di quella tecnico-artistica <sup>(2)</sup> .

Art. 4.

Norma finanziaria.

1.

Per le finalità di cui all'art. 1, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1996, la concessione di un contributo straordinario di L. 1.000.000.000.

2.

.....<sup>(3)</sup>.

3.

All'onere di L. 1.000.000.000 di competenza e di cassa, di cui al primo comma, si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell' **art. 43, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34** e successive modificazioni e integrazioni, per pari quota, del "Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi" iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1995 e mediante corrispondente riduzione del "Fondo di riserva del bilancio di cassa" iscritto al capitolo 5.3.1.1.736 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.

4.

Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996 sono apportate le seguenti variazioni:

.

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito il cap. 2.4.3.2/3977 "Contributo straordinario al patrimonio di fondazione dell'ente "I pomeriggi musicali di Milano"" con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000.000.000;

.

all'ambito 2, settore 4, obiettivo 3, è istituito per memoria il cap. 2.4.3.1/3978 "Contributo annuale di gestione dell'ente "I pomeriggi musicali di Milano"".

Art. 5.

1.

... Omissis .....<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup>

*Il comma è stato sostituito dal nono comma dell'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.*

<sup>(2)</sup>

*L'articolo già sostituito dall' art. 4 della L.R. 27 gennaio 1998, n. 1 è stato ulteriormente sostituito dal nono comma dell'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.*

<sup>(3)</sup>

*Il comma è stato abrogato dal nono comma dell'art. 4 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 3.*

<sup>(4)</sup>

*L'articolo abroga la L.R. 3 marzo 1980, n. 23.*